

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 OTTOBRE 2017

(proposta dalla G.C. 7 settembre 2017)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare della Città Metropolitana, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	ROSSO Roberto
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	SGANGA Valentina
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	SICARI Francesco
FASSINO Piero	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico	TRESSO Francesco

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 41 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola
- ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24,
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Proposta della Sindaca e dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'articolo 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124 (Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione).

Tale decreto, avente ad oggetto, così come previsto all'articolo 1, comma 1, "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta", si presenta come un compendio normativo idoneo a ricondurre ad unità un sistema disomogeneo e frammentario sulla disciplina delle società pubbliche, caratterizzato sinora da una stratificazione di interventi tra di loro non coordinati. Infatti, il Testo unico sulle partecipate, fornendo un approccio unitario e integrato della materia, favorisce una lettura del fenomeno societario coordinato non solo con le rimanenti disposizioni pubblicistiche dell'ordinamento ma soprattutto con la disciplina di diritto comune.

In esecuzione dei primi adempimenti richiesti dal T.U.S.P., il Consiglio Comunale con deliberazioni (mecc. 2016 05392/064 e 2016 06472/064) approvava gli indirizzi per procedere agli adeguamenti obbligatori e facoltativi degli statuti delle società a controllo pubblico e delle società a controllo congiunto, dando mandato alle stesse di approvarli nelle rispettive sedi assembleari. A tale riguardo, ai fini di un aggiornamento sul tema, occorre rilevare con riferimento alla Società "5T S.r.l." che, in data 19 luglio 2017, l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha recepito gli adeguamenti statutari obbligatori richiesti ai sensi del Testo Unico e quelli facoltativi come approvati nel provvedimento sopra citato del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2016 (mecc. 2016 05392/064), ma ha anche approvato un nuovo testo di statuto sociale contenente clausole facoltative conformi agli indirizzi della Giunta Regione Piemonte - approvati con deliberazione dell'11 aprile 2016, n. 1-3120 - ai fini di un più efficiente controllo analogo, il tutto come risulta nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2). Relativamente al tema degli adeguamenti statutari, qualora, in esecuzione del Testo Unico come modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. n. 100/2017 infra meglio indicato, si rendesse necessario procedere ad ulteriori adeguamenti obbligatori statutari delle Società partecipate dalla Città, si demanda fin d'ora alla Giunta Comunale l'approvazione degli stessi, trattandosi di adeguamenti necessari per effetto della normativa sopravvenuta.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, depositata il 25 novembre 2016 e pubblicata il successivo 30 novembre, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nella Legge delega n. 124 del 7 agosto 2015, tra cui l'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1 a 7, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima Legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di

Conferenza unificata.

In particolare, la Corte ha rammentato che "un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate dell'articolo 18, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale. Da qui la "concorrenza" di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione. Ai principi e criteri direttivi il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest'ultima è la sede, come si è già detto, più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali."

Pertanto, sulla base di tali motivazioni, la Consulta ha concluso per l'illegittimità della Legge delega per indebita compressione delle competenze regionali, avendo essa previsto l'emanazione dei decreti delegati solo previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

La Corte nella propria sentenza ha inoltre precisato che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."

Pertanto, con tale pronuncia, la Corte ha sospeso l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dei decreti delegati dando il tempo al Governo di procedere ad una sorta di sanatoria; di conseguenza il T.U.S.P. è rimasto chiaramente valido e prescrittivo, in quanto in vigore.

Anche al fine di dare seguito e applicazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, andando a sanare il vizio procedimentale in questione, così da dare certezza al quadro normativo in argomento, nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 contenente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Esaminando in particolare il testo del D.Lgs. n. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, all'articolo 24, comma 1, emerge quanto segue: "Le partecipazioni detenute,

direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.".

Al fine di attuare quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 settembre 2017 effettuano "con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate" (articolo 24, comma 1, del T.U.S.P.).

Sul punto si precisa che il testo del D.Lgs. n. 175/2016, ante decreto correttivo D.Lgs. n. 100/2017, aveva previsto quale termine, per effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni ex articolo 24, la data del 23 marzo 2017 ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione.

Pertanto, a tal ragione la Città di Torino, nelle more della conclusione dell'iter legislativo per l'approvazione del testo definitivo del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al T.U.S.P., con provvedimento dirigenziale n. 149 del 23 marzo 2017 (mecc. 2017 41265/064) approvava quanto segue:

- "1) di prendere atto, ad oggi, dello schema di deliberazione avente ad oggetto la revisione straordinaria ex articolo 24 T.U.S.P. delle società partecipate del Comune di Torino (dirette ed indirette per il tramite di FCT Holding S.p.A.) predisposto dagli Uffici della Direzione Partecipazioni con le schede delle singole società allegate;
- 2) di prendere atto che, essendo in corso di approvazione il testo definitivo del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al T.U.S.P. che prevede, tra l'altro, la proroga del termine per la presentazione dei Piani di revisione straordinaria ex articolo 24 T.U.S.P. presumibilmente al 30 settembre 2017, al lavoro di cui al precedente punto 1) predisposto dagli uffici si è ritenuto di non poter dare esito compiuto".

Come sopra richiamato, si evince pertanto che debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., tra le quali si riportano le seguenti:
 - non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (comma 1), tenendo conto che sono definiti "servizi di interesse generale" "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito

- delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" (articolo 2 comma 1 lettera h);
- nei limiti del precedente comma 1, società non aventi ad oggetto le attività sotto indicate:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016" (comma 2);
 - al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, le società non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato." (comma 3);
- 2) che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta od esternalizzate del servizio affidato e per le quali non si riconosca la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. ossia:
- "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori

- superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Con riferimento alla predetta lettera d) dell'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. si precisa che l'articolo 26 comma 12 quinquies del medesimo testo di legge prevede quanto segue:

"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila Euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."

Ai fini della ricognizione ex articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., si fa presente che, alla data del 23 settembre 2016, la Città di Torino partecipava direttamente nelle seguenti società:

- 2I3T S.C.A.R.L.;
- 5T S.R.L.;
- AFC TORINO S.P.A.;
- CAAT S.C.P.A.;
- CCT S.R.L.;
- CEIPIEMONTE S.C.P.A.;
- CSP S.C.A.R.L.;
- ENVIRONMENT PARK S.P.A.;
- FALLIMENTO ATM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.;
- FCT HOLDING S.P.A.;
- FINPIEMONTE S.P.A.;
- I3P S.C.P.A.;
- ICARUS S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- INFRA.TO S.R.L.;
- IPLA S.P.A.;
- PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- SMAT S.P.A.;

- SORIS S.P.A.;
 - TRM S.P.A.;
 - VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- e indirettamente, per il tramite di FCT Holding S.p.A., nelle seguenti altre:
- AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.;
 - AMIAT S.P.A.;
 - AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.;
 - BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.;
 - FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A.;
 - FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.;
 - FSU S.R.L.;
 - GTT S.P.A.;
 - IREN S.P.A.;
 - SAGAT S.P.A.;
 - TNE S.P.A..

Si precisa che le seguenti società saranno escluse dalla revisione straordinaria in oggetto per le motivazioni infra indicate:

- "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione" (quota di partecipazione detenuta dalla Città di Torino pari al 76,52%), e "Icarus S.c.p.A. in liquidazione" (quota di partecipazione detenuta dalla Città di Torino pari al 16,57%) in quanto le stesse sono società in liquidazione destinate ad una prossima chiusura;
- "ATM S.p.A. in liquidazione" (quota di partecipazione detenuta dalla Città di Torino pari al 4,52%) in quanto, a seguito di istanza di fallimento in proprio depositata in data 4 luglio 2016, la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria Sezione Civile con Sentenza n.75/16 - Fallimento n.73/16;
- "Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione" (quota di partecipazione detenuta dalla Città di Torino pari al 17,11% sul capitale sociale totale e al 31,47% sul capitale sociale ordinario) poiché in data 9 maggio 2017 è stato dichiarato con sentenza del Tribunale Ordinario di Torino il fallimento della stessa;
- "Smat S.p.A." (quota di partecipazione detenuta dalla Città di Torino pari al 60,37% e quota di partecipazione detenuta per il tramite di FCT Holding S.p.A. pari al 3,78%) in quanto la stessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- "Iren S.p.A." (quota di partecipazione detenuta dalla Città di Torino, per il tramite di FCT Holding S.p.A., pari al 7,40% sul capitale sociale complessivo e quota di partecipazione detenuta dalla FCT Holding S.p.A., per il tramite di FSU S.r.l., pari al 35,96% sul capitale sociale ordinario e al 33,30% sul capitale sociale complessivo) in quanto alla stessa, essendo una società quotata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni

del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente;

- "Amiat S.p.A." (quota di partecipazione detenuta da FCT Holding S.p.A., a Socio Unico Città di Torino, pari al 20% del capitale sociale) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Sempre con riferimento alle predette società (ovvero "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione", "Icarus S.c.p.A. in liquidazione", "ATM S.p.A. in liquidazione", "Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione", "Smat S.p.A.", "Iren S.p.A." e "Amiat S.p.A.") si precisa che le stesse saranno oggetto della ricognizione contenuta nell'allegato 1 al presente provvedimento, in conformità alle linee guida della "Comunicazione dell'esito della revisione straordinaria attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro" del 6 luglio 2017 (Webinair ForumPA).

Pertanto, tenuto conto della normativa di cui sopra ed in particolare dell'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P. e delle condizioni ivi stabilite, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere all'alienazione o alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni per le valutazioni riportate nel Progetto di Ricognizione e Revisione Straordinaria, contenente le schede tecniche di ciascuna società, e nella Relazione tecnica, rispettivamente allegato 1 e allegato 1.1 al presente provvedimento:

- a) partecipazioni detenute direttamente dalla Città di Torino:
2I3T S.C.A.R.L., CEIPIEMONTE S.C.P.A., CSP S.C.A.R.L., ENVIRONMENT PARK S.P.A., FINPIEMONTE S.P.A., I3P S.C.P.A., IPLA S.P.A., CAAT S.C.P.A.;
- b) partecipazioni detenute indirettamente, per il tramite di FCT Holding S.p.A., dalla Città di Torino:
AGENZIA DI POLLENZO S.P.A., BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A., FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A., FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A., FSU S.R.L., SAGAT S.P.A..

L'alienazione della partecipazione di alcune società sopra individuate è dettata dalla necessità di dismettere le partecipazioni cosiddette "polvere" invero l'esigua quota di partecipazioni non permette di influire sulle politiche della società partecipata (vedesi Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 23/2017) e, per tale ragione, appare più efficace utilizzare, ove necessario, al posto della partecipazione societaria, lo strumento della convenzione, che permette invece di perseguire la realizzazione di interessi specifici e immediatamente riferibili alle politiche messe in atto dall'Amministrazione per lo sviluppo del territorio.

L'alienazione delle partecipazioni detenute nelle Società sopra indicate, sia quelle dirette che indirette, sarà preceduta da una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare gli

advisors incaricati per effettuare le perizie di stima o di aggiornamento delle quote societarie da dismettere, i cui valori costituiranno la base d'asta per l'offerta al mercato.

Per le alienazioni delle partecipazioni oggetto di dismissione si applicano i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 10 T.U.S.P.; ai sensi del comma 2 del citato articolo, solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente che darà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione potrà essere effettuata mediante negoziazione diretta con un solo acquirente.

Inoltre, si conferma la cessione della partecipazione, pari al 6,08% del capitale sociale, detenuta dalla Città di Torino, per il tramite di FCT Holding S.p.A., nella Società "Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A." già deliberata in forza dei provvedimenti del Consiglio Comunale (mecc. 2010 07320/064, 2015 01334/064 e 2016 01268/064): detta società risulta oggetto della ricognizione contenuta nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, secondo le linee guida della "Comunicazione dell'esito della revisione straordinaria attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro" del 6 luglio 2017 (Webinair ForumPA).

Si conferma invece il mantenimento delle seguenti partecipazioni, così come evidenziato nei predetti documenti, Allegato 1 e Allegato 1.1, alla presente deliberazione:

- a) partecipazioni detenute direttamente dalla Città di Torino:
5T S.R.L., CCT S.R.L., FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A., FCT HOLDING S.P.A., TRM S.P.A., AFC TORINO S.P.A., SORIS S.P.A. e INFRA.TO S.R.L.;
- b) partecipazioni detenute indirettamente, per il tramite di FCT Holding S.p.A., dalla Città di Torino:
TNE S.P.A. e GTT S.P.A.

In tale contesto è opportuno rilevare che la Città di Torino, nell'ambito dei Piani di interventi richiesti dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 116/2017 del 6 giugno 2017, valuterà conformemente alle osservazioni avanzate dalla stessa, la possibilità di adottare specifiche e dettagliate misure di razionalizzazione con particolare riferimento alle società non oggetto delle misure di cui al presente provvedimento. Tale valutazione, finalizzata a verificare tutti i possibili risparmi ottenibili, sarà effettuata anche nei confronti degli Enti, Fondazioni e Associazioni no profit partecipate dalla Città che comportino un costo a carico del Comune e non svolgano servizi essenziali per la Città.

L'articolo 24 del T.U.S.P. prevede altresì che l'alienazione delle partecipazioni avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione in oggetto (comma 4) e stabilisce inoltre che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione o razionalizzazione nei termini previsti, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e che, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima venga liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile (comma 5).

Si precisa, altresì, che la ricognizione in oggetto è meglio descritta nelle singole schede

tecniche riferite a ciascuna società contenute nel Progetto di Ricognizione e Revisione Straordinaria (allegato 1).

Si evidenzia che il processo di razionalizzazione definito attraverso la cessione parziale e progressiva delle quote è stato valutato a tutela della salvaguardia della continuità aziendale delle stesse società, al fine di evitare lo scioglimento e la messa in liquidazione derivante da una cessione totale delle partecipazioni detenute dalla Città di Torino e le conseguenze di crisi derivanti in caso di illiquidità. Si è ritenuto, infatti, che la norma di razionalizzazione non impedisca alla Città di Torino di valutare l'opportunità di considerare tali aspetti, attesa la possibile ripercussione delle procedure sul tessuto sociale, di tutela dei lavoratori, e produttivo del territorio. Quanto precede sembra inoltre coerente con la stessa normativa del Testo Unico laddove, all'articolo 1 comma 2 si specifica che "le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo ... alla tutela e promozione del ... mercato". L'evenienza di situazioni in cui imprese solide patrimonialmente possano entrare in una situazione di crisi di liquidità in seguito alla liquidazione automatica prevista dall'articolo 24 commi 4-5 del Testo Unico sembra porsi in potenziale contrasto con il citato disposto ed inoltre gli effetti potrebbero causare un danno erariale.

Con il presente provvedimento si dà pertanto attuazione alle disposizioni normative previste dall'articolo 24 del T.U.S.P. in merito alla ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Torino.

In data 19 luglio 2017 la Corte dei Conti Sezione Autonomie (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR) ha deliberato lo schema tipo dell'atto di ricognizione e relativi esiti.

Pertanto al documento recante "Progetto di Ricognizione e Revisione Straordinaria" allegato al presente provvedimento si è aggiunto un ulteriore modulo quale allegato 3 alla presente deliberazione (all. 3 - n. _____), costituito dalla compilazione dello schema tipo indicato dalla Corte dei Conti, in cui sono state riorganizzate le informazioni contenute in detto piano.

Avuto riguardo al contenuto della deliberazione della Corte dei Conti in merito ai riferimenti agli enti ed organismi non societari, la Città ha altresì provveduto ad una prima ricognizione di tali enti con l'intento esplicito di consentirne il raccordo con il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) in tema di bilancio consolidato e soprattutto di verificare che le società partecipate, di cui si intende mantenere la partecipazione, non svolgano attività già riconducibili a finalità o compiti espressi da organismi non societari partecipati. Ritenuto di poter escludere tale circostanza, la Città provvederà, in ogni caso, a prescindere dagli obblighi di legge, ad ulteriori e più complete attività di verifica nell'ambito degli enti non societari controllati dalla Città o ai quali la Città partecipa, a valle delle quali essa potrà assumere eventuali decisioni in ordine alle condizioni di opportunità e dell'interesse della Città a mantenere la propria partecipazione in tali organismi, sempre che gli stessi svolgano attività socialmente o culturalmente utili e non pongano a carico della Città costi ad oggi non sostenibili.

A tale riguardo, si ricorda che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale del 26

giugno 2013 (mecc. 2013 01523/064) portante "RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI PARTECIPATI DALLA CITTÀ - ARTICOLO 9 DECRETO LEGGE 95/2012 CONVERTITO IN LEGGE 135/2012." e di Giunta Comunale del 22 dicembre 2016 (mecc. n. 2016 06705/064) avente ad oggetto "LINEE OPERATIVE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI ENTI NO PROFIT PARTECIPATI DALLA CITTÀ. APPROVAZIONE." la Città di Torino ha già proceduto ad effettuare un'attenta ricognizione degli enti partecipati, e ha individuato alcuni criteri e linee di indirizzo per il riordino e la razionalizzazione di questi enti che non paiono in contrasto con le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti e con le norme di legge applicabili.

Si dà atto che il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto dalle applicabili norme di legge, non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298, in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 4 al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Città di Torino alla data del 23 settembre 2016, così come risulta dal Progetto di Ricognizione e Revisione Straordinaria (contenente le schede tecniche di ciascuna società) corredato dalla Relazione tecnica, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 1.1 (all. 1 e 1.1 - nn.) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente Progetto di Ricognizione e Revisione Straordinaria, includendo anche la ricognizione delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di "FCT Holding S.p.A." a Socio Unico, contiene gli indirizzi a cui dovrà attenersi la stessa FCT ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24 T.U.S.P.;

- 3) di procedere all'alienazione o alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:
 - a) detenute direttamente dalla Città di Torino:
2I3T S.C.A.R.L., CEIPIEMONTE S.C.P.A., CSP S.C.A.R.L., ENVIRONMENT PARK S.P.A., FINPIEMONTE S.P.A., I3P S.C.P.A., IPLA S.P.A., CAAT S.C.P.A.;
 - b) detenute indirettamente, per il tramite di FCT Holding S.p.A., dalla Città di Torino:
AGENZIA DI POLLENZO S.P.A., BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A., FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A., FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A., FSU S.R.L., SAGAT S.P.A.;
- 4) di confermare la cessione della partecipazione detenuta da "FCT Holding S.p.A." nella società "Albenga Garessio Ceva S.p.A." (quota di partecipazione pari al 6,08% del capitale sociale) ai sensi di quanto in precedenza già deliberato dal Consiglio Comunale con i provvedimenti del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064), del 25 maggio 2015 (mecc. 2015 01334/064) e del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 01268/064), dando atto che la stessa è oggetto di ricognizione nell'Allegato 1 in conformità alle linee guida della "Comunicazione dell'esito della revisione straordinaria attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro" del 6 luglio 2017 (Webinair ForumPA);
- 5) di alienare le partecipazioni oggetto del presente Progetto di Ricognizione e Revisione Straordinaria secondo i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 10 comma 1 T.U.S.P., tenendo conto del diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto o da accordi parasociali sottoscritti dai soci e, in subordine, in caso di diserzione o comunque mancata aggiudicazione, di procedere mediante negoziazione diretta, ai sensi del comma 2 del citato articolo, ivi compresa anche la modalità di acquisto delle azioni proprie ex articolo 2357 Codice Civile;
- 6) di autorizzare la società "FCT Holding S.p.A." a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione del presente Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria, autorizzando fin d'ora la Sindaca o un suo delegato ad approvare nelle convocande assemblee di FCT, ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale, le cessioni o le operazioni straordinarie delle partecipazioni detenute nelle società AGENZIA DI POLLENZO S.P.A., AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A., BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A., FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A., FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A., FSU S.R.L., SAGAT S.P.A.;
- 7) di dare atto che la Città di Torino, nell'ambito dei Piani di interventi richiesti dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 116/2017 del 6 giugno 2017, valuterà la possibilità di adottare altre misure di razionalizzazione con riferimento alle società non oggetto delle misure di cui al presente provvedimento. Tale valutazione sarà effettuata anche nei confronti degli Enti, Fondazioni e Associazioni no profit partecipate dalla Città;
- 8) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le società partecipate dalla Città di Torino, dirette ed indirette;

- 9) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del T.U.S.P., l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114/2014;
- 10) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 11) di prendere atto del fallimento della società "ATM S.p.A. in liquidazione", partecipata diretta della Città di Torino, così come da Sentenza n.75/16 - Fallimento n.73/16 del Tribunale di Alessandria Sezione Civile e del fallimento della società "PRACATINAT S.c.p.A. in liquidazione", così come da sentenza del 9 maggio 2017 del Tribunale Ordinario di Torino;
- 12) di prendere atto del testo dello Statuto della Società "5T S.r.l." approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19 luglio 2017 che ha recepito gli adeguamenti statutari obbligatori richiesti ai sensi del Testo Unico e quelli facoltativi come approvati nel provvedimento del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2016 (mecc. 2016 05392/064), nonché le clausole facoltative conformi agli indirizzi della Giunta Regione Piemonte - approvati con deliberazione dell'11 aprile 2016, n. 1-3120 - ai fini di un più efficiente controllo analogo, il tutto come risulta dall'allegato 2 (all. 2 - n.) che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 13) di demandare alla Giunta Comunale gli eventuali adeguamenti obbligatori degli statuti sociali al nuovo testo del T.U.S.P. come modificato dal Decreto correttivo (D.Lgs. n. 100/2017) entrato in vigore dal 26 giugno 2017;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'allegato 4 (all. 4 - n.) al presente provvedimento;
- 15) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA
F.to Appendino

L'ASSESSORE
BILANCIO TRIBUTI
PERSONALE PATRIMONIO
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE CENTRALE
DIREZIONE PATRIMONIO,
PARTECIPATE E APPALTI
F.to Calvano

IL DIRIGENTE
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Pizzichetta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Rosso

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Mensio Federico, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 25

VOTANTI 25

FAVOREVOLI 24:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente

Imbesi Serena, Malanca Roberto, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 1:

Artesio Eleonora

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Mensio Federico, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 25

VOTANTI 25

FAVOREVOLI 24:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 1:

Artesio Eleonora

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 1.1 - allegato 2 - allegato 3 [Testo coordinato con

gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 4.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

LA PRESIDENTE
Imbesi
